

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 861-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VISENTIN)

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro del tesoro

(V. Stampato Camera n. 935)

Approvato dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 settembre 1994*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il trattato all'esame del Parlamento è volto a codificare le procedure di collaborazione giudiziaria fra Italia e Canada, precedentemente fondate soltanto sul principio di reciprocità, e si colloca nella linea già tracciata da analoghi accordi stipulati con altri paesi.

Si tratta, in sostanza, di regolamentare la più ampia assistenza in materia penale riguardo ai procedimenti di notifica, indagini, trasferimento di atti e di persone e svolgimento dei processi, certificazione e trasmissione di documenti e comunicazione diretta fra gli organi di giustizia.

Tenuto conto delle differenze imposte, dato il diverso sistema giudiziario italiano rispetto a quello canadese di *common law*, le norme sono ispirate ad un carattere di flessibilità per mediare le esigenze poste dall'assistenza reciproca nei procedimenti penali e nelle indagini relative a reati, ad eccezione dell'esecuzione di misure restrittive della libertà personale.

In particolare, assume importanza l'articolo 3 del trattato, per il quale l'assistenza può essere rifiutata qualora lo Stato richiesto ritenga che essa comprometterebbe la sua sovranità, la sua sicurezza nazionale o altri suoi interessi pubblici essenziali, o

sarebbe contraria ai principi fondamentali del suo sistema giuridico; è inoltre possibile rifiutare l'assistenza ove si consideri il reato in oggetto di natura politica o esclusivamente militare, nonchè se vi siano ragioni per ritenere che il procedimento possa essere influenzato da considerazioni relative alla razza, alla religione, alla nazionalità o alle opinioni politiche; infine è contemplato anche il caso in cui nello Stato richiesto sia stata pronunciata una sentenza definitiva contro la stessa persona e per lo stesso fatto per il quale l'assistenza è richiesta.

Un'innovazione da segnalare è quella della possibilità di autorizzare la presenza di autorità giudiziarie o funzionari dello Stato richiedente ed altre persone interessate ad esser presenti al procedimento, con la precisazione che alla difesa e all'accusa è consentito di porre delle domande.

Le norme appaiono soddisfacenti sotto ogni aspetto e, tenuto conto che il trattato ha già ottenuto il voto favorevole della Camera dei deputati, si raccomanda la sua rapida ratifica al fine di non rinviarne ulteriormente l'entrata in vigore.

VISENTIN, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO Guido)

22 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: CHERCHI)

21 febbraio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.